

Sentenza n. 1198/2019 pubbl. il 10/09/2019
RG n. 6162/2018



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri

sezione lavoro 1° grado

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione di Giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 6162/2018 R.G. controversie lavoro promossa

da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. CALARCO VINCENZO
per mandato a margine del ricorso,

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , rappresentato e difeso
dall'avv. [REDACTED] per mandato a margine della memoria di
costituzione,

- resistente -

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente in epigrafe chiedeva di voler accertare l'illegittimità del recupero del credito pari ad € 9.991,06 per irripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno mensile per gli invalidi civili ex art. 13 L 118/71.

Si costituiva in giudizio l'Inps, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La domanda è fondata.

Nel caso di specie è pacifica la percezione di ratei di assegno mensile ex art. 13 L 118/71 nonostante il superamento dei limiti reddituali di legge. In data 17.3.2015 la ricorrente presentava domanda di assegno ed otteneva il riconoscimento della relativa



Sentenza n. 1198/2019 pubbl. il 10/09/2019
RG n. 6162/2018

invalidità. Comunicava quindi in data 28.11.2016 il proprio reddito annuo, superiore al limite di legge e nonostante tale comunicazione la ricorrente continuava a percepire la suddetta prestazione fino all'adozione, con provvedimento del 28.2.2018, del provvedimento avente ad oggetto la pretesa restitutoria per il periodo dal 1.4.2015 (ossia decorrenza della prestazione) al 3.12.2017.

Occorre pertanto accertare quale sia la disciplina dell'indebito assistenziale riconosciuto a carenza, nel caso di specie ab origine, del c.d. requisito reddituale.

Particolarmente chiarificatore al riguardo quanto recentemente espresso dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28771) che appare opportuno ripercorrere nei tratti essenziali della motivazione della sentenza: è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).

Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).

4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).

4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al



Sentenza n. 1198/2019 pubbl. il 10/09/2019
RG n. 6162/2018

momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.

4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.

L'I.N.P.S. in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c..

Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.

Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.

Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.

5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il



Sentenza n. 1198/2019 pubbl. il 10/09/2019
RG n. 6162/2018

venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito...".

Ebbene, non appare nel caso di specie rintracciabile alcuna situazione di dolo del percettore, in quanto la ricorrente ha correttamente comunicato i propri redditi, peraltro di poco superiori al limite di legge per cui non ricorre quella ipotesi esemplificativa parificata dalla suddetta giurisprudenza al dolo, ossia uno scarto così considerevole tra reddito percepito e limite reddituale da escludere la buona fede del percettore della prestazione.

Posto allora che il provvedimento di accertamento interveniva solo il 28.2.2018 ed aveva ad oggetto la ripetizione delle somme percepite per il periodo antecedente, dalla decorrenza della prestazione al 31.12.2017, deve essere dichiarata la irripetibilità delle suddette somme per i principi appena evidenziati.

Deve quindi escludersi l'applicabilità, invocata dall'INPS, in ipotesi di percezione dell'indebito per superamento dei limiti reddituali in buona fede, della norma generale dell'art. 2033 c.c..

La domanda deve quindi trovare accoglimento.

La controvertibilità della materia, nella specie la specificità della deroga alla generale inapplicabilità all'indebito assistenziale dei principi di tutela della buona fede ex art. 13 L 412/1991, che ha costituito oggetto di pronunciamenti recentemente espressi dalla S.C. inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

in accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del provvedimento INPS di recupero di indebito assistenziale impugnato e per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente della somma a tale titolo trattenuta;

compensa integralmente le spese di lite

Così deciso in Velletri, 10.9.2019

Il Giudice
Beatrice Marrani

